



COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

Provincia di Padova

Via G. Marconi, 26 Tel. 0429/760111 – Fax 0429/762329

e-mail: protocollo@comune.sanpietroviminario.pd.it

Pec: sanpietroviminario.pd@cert.ip-veneto.net

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PRORPIA ANNO 2022

Novità 2022

La legge n. 160/2019 ha rinnovato l'Imu (Imposta Municipale Propria) e ha abolito definitivamente la Tasi.

Nel corso del 2021, a causa dell'emergenza Covid-19, sono state introdotte esenzioni su alcune tipologie di immobili (alberghi, bed and breakfast, etc.), a condizione che i relativi proprietari fossero anche gestori delle attività ivi esercitate. Nel 2022 tali immobili sono di nuovo imponibili, con l'eccezione di quelli rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, sempre a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Solo per questa tipologia di immobili, l'esenzione perdura anche nel 2022.

Limitatamente all'anno 2022, l'imposta è applicata nella misura del 37,5%, e non più del 50%, ai sensi dell'art. 1 comma 48 della legge 178/2020, ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita c.d. "beni merce", fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU.**

Sempre dal 2022 nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, **le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze** in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare. D.L. 21/10/21 n.146 art.5 decies.

Le aliquote 2022 sono le medesime del 2021 come confermate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.04.2022.

Chi paga

Sono soggetti passivi dell'Imu:

- il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su immobili.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Quando si paga

I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:

- prima rata entro il 16 giugno 2022
- seconda rata entro il 16 dicembre 2022.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre. E' comunque ammesso il versamento in un'unica soluzione alla prima scadenza. Il versamento della seconda rata è pari all'imposta dovuta per l'intero anno 2022, a conguaglio di quanto versato in acconto. Per gli enti non commerciali vedere il paragrafo "Casi particolari".

Dove e come si paga

Il versamento si effettua con mod. F24 (in posta, banca o per via telematica) o bollettino postale.

Codici tributo. I codici da utilizzare per il pagamento con mod. F24 sono:

3912 - abitazione principale e relative pertinenze;
3913 – fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune);
3914 - terreni agricoli;
3916 - aree fabbricabili;
3918 - altri fabbricati;
3923 - interessi da accertamento;
3924 - sanzioni da accertamento;
3925 - fabbricati produttivi in categoria catastale D (quota Stato);
3930 - fabbricati produttivi in categoria catastale D (quota Comune).

In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato, sul mod. F24, il **codice identificativo del Comune di SAN PIETRO VIMINARIO: 1120**.

L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24.

Per il versamento mediante bollettino postale si rinvia alle istruzioni contenute nell'apposita pagina del sito web di Poste italiane.

L'importo minimo per soggetto passivo è 2,00 (due/00) euro annui.

Fabbricati di cat. D

L'imposta è di competenza comunale. Tuttavia, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta sugli immobili classificati nella categoria catastale D, calcolato applicando l'aliquota dello 0,76%.

Dato che l'aliquota deliberata dal Comune di San Pietro Viminario per tale tipologia di immobili è quella di base dello 0,86%, la differenza tra lo 0,76% e lo 0,86% va versata al Comune.

Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi per codici.

BASE IMPONIBILE DELL'IMU

Per i fabbricati

La rendita catastale deve essere prima rivalutata del 5% e poi moltiplicata per i vari coefficienti, diversificati per categoria catastale;

GRUPPO CATASTALE A (con esclusione della cat. A/10) = 160;

GRUPPO CATASTALE A/10 = 80; GRUPPO CATASTALE B = 140;

GRUPPO CATASTALE C/1 = 55; GRUPPO CATASTALE C/2, C/6, C/7 = 160;

GRUPPO CATASTALE C/3, C/4, C/5 = 140; GRUPPO CATASTALE D (con esclusione della cat. D/5) = 65; GRUPPO CATASTALE D/5 = 80.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata al Catasto (presso l'Agenzia delle Entrate via Turazza, 39 Padova, zona Stanga, tel. 049 7911508).

Si può conoscere la rendita anche via Internet collegandosi al sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per i terreni agricoli

Il reddito dominicale, risultante in catasto, va aumentato del 25% e moltiplicato per 135. I terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola sono esclusi dall'imposta.

Per le aree fabbricabili

Si deve considerare sempre il valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio 2022 o dell'adozione degli strumenti urbanistici. Il Comune di San Pietro Viminario per il 2022 non ha deliberato tabelle di riferimento dei valori venali delle aree. Tuttavia fino a nuova determinazione possono essere presi in considerazione quali valori di riferimento quelli approvati per l'anno 2019 con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 17.05.2019.

Si precisa che detti valori sono individuati al mero scopo di facilitare il versamento dell'imposta stessa in assenza di altri e diversi elementi di valutazione (es. perizie di stima, atti notarili di compravendita, ecc.), fermo restando che il contribuente è sempre tenuto a dichiarare il valore di mercato dell'immobile.

Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune (PRG) indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Al fine di individuare in quale zona sia inserita l'area fabbricabile, è possibile consultare la cartografia depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale – Ufficio Edilizia Privata.

Sono terreni fabbricabili sia quelli urbanizzati che quelli da urbanizzare.

ALIQUOTE IMU 2022

(confermate le stesse del 2020 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11.08.2020)

Tipologia	Aliquota	Detrazione
Aliquota ordinaria da applicare a tutte gli immobili non ricadenti nelle sottoelencate fattispecie (fabbricati diversi da abitazione principale e relative pertinenze, aree fabbricabili)	0,86%	
Abitazione principale ricadente in categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze	0,475%	€ 200,00
Fabbricati ad uso produttivo di categoria D	0,86%*	
Aree Edificabili	0,86%	
Terreni agricoli	0,76%	
Terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli	esenti	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%	
Immobili destinati alla vendita posseduti da impresa di costruzione (beni merce) di cui all'art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011	esenti	

*(quota statale 0,76 per cento, quota comune 0,10 per cento);

Esclusioni dall'IMU per le abitazioni principali

L'Imu non si applica alle abitazioni che la legge n. 160/2019 definisce come "principali":

- abitazione principale e relative pertinenze (casa di residenza) salvo le case di lusso categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice;
- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/2008, adibiti ad abitazione principale;
- ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu (art. 6, comma 1, punto f), l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata. In caso di più unità immobiliari possedute, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.

Abitazione principale

Definizione

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare **si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare (D.L. 21.10.21 n. 146, art. 5 decies)**.

Ne consegue che:

- sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica);
- non è possibile considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica;
- l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare.

Pertinenze

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6, ad una di esse si applicherà l'aliquota ordinaria.

CASI PARTICOLARI

Abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

E' soggetta ad Imu con l'aliquota dello 0,475%, con euro 200,00 di detrazione.

Assegnazione della casa familiare

Nei casi di assegnazione della casa familiare con provvedimento del giudice, il coniuge assegnatario e affidatario dei figli ha il diritto di abitazione. L'immobile è escluso dall'Imu in quanto considerato abitazione principale.

Successioni

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull'immobile adibito a residenza familiare da entrambi i coniugi al momento del decesso, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze. Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi e rende il coniuge superstite soggetto passivo dell'imposta per il 100% dell'immobile e delle pertinenze. In tal caso gli eventuali altri eredi non sono soggetti all'imposta.

Fabbricati rurali strumentali

Per l'anno 2022 sono soggetti all'aliquota di base dello 0,10%.

Fabbricati rurali non strumentali

Sono soggetti all'imposta sulla base della rendita catastale in atti, in qualunque categoria catastale siano censiti, con aliquota ordinaria dello 0,86%, se immobili diversi dalle abitazioni principali.

Fabbricati di interesse storico e artistico

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico e artistico, soggetti a vincolo diretto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 42/04, la base imponibile è ridotta del 50%.

Fabbricati inagibili

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Per inagibilità o inabitabilità si intendono caratteristiche di degrado fisico sopravvenuto (es. fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione. In tutti gli altri casi, l'immobile non può beneficiare dell'agevolazione. L'ufficio controlla a campione la veridicità delle dichiarazioni tramite sopralluogo.

La dichiarazione Imu va presentata solo quando l'immobile perde i requisiti di inagibilità e di conseguenza l'agevolazione non è più applicabile.

Immobili in costruzione, ricostruzione, ristrutturazione

Dalla data di inizio dei lavori di costruzione, demolizione o ristrutturazione, fino al momento di ultimazione dei lavori o, se precedente, di utilizzo dell'immobile, la base imponibile IMU è data dal valore dell'area, da considerare sempre come fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o in ristrutturazione.

N.B. Nel caso invece di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'IMU si paga continuando ad assumere come base imponibile il valore catastale del fabbricato.

Aree pertinenziali dei fabbricati

Come previsto dall'articolo 5, comma 2, del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imu, per area pertinenziale dei fabbricati si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastato, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.

Immobili in comodato

All'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori o figli), che le utilizzano come abitazione principale, si applica la riduzione del 50% della base imponibile purché:

- l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante possieda una sola abitazione in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato oppure possieda nello stesso comune, oltre al fabbricato concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

In caso di contitolarità dell'immobile, qualora uno dei contitolari utilizzi l'immobile come abitazione principale, l'agevolazione non si applica.

Immobili posseduti da non residenti (italiani o stranieri)

Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è applicata nella misura del 37,5%.

L'imposta va versata con l'aliquota di ordinaria dello 0,86%.

Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello F24 oppure con le seguenti modalità alternative indicate nelle istruzioni ministeriali: bonifico direttamente in favore di: INTESA SANPAOLO - corso Garibaldi 22/26 - Padova o presso qualunque agenzia di INTESA SANPAOLO (codice BIC BCITITMM), utilizzando il codice IBAN: IT 06 F 03069 12117 1000000 46442.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;

la sigla "Imu", Comune di SAN PIETRO VIMINARIO e i relativi codici tributo;

l'annualità di riferimento;

l'indicazione "Acconto" o "Saldo".

Locazioni a canone concordato ex legge 431/98

Riduzione del 25% sull'aliquota ordinaria.

F/2 Fabbricati collabenti

Sono da considerare come area edificabile se lo strumento urbanistico ne prevede il recupero.

Terreni agricoli

Si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso sia destinato, compreso quello non coltivato. Sono soggetti all'imposta, con aliquota ordinaria del 0,76%, salvo quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, che sono esenti. Resta applicabile la qualifica di terreno agricolo all'area edificabile posseduta e condotta da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Enti non commerciali

Per gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali di cui all'art. 1, comma 759, lett. g) della legge n. 160/2019, l'esenzione è riconosciuta solo se destinati esclusivamente alle attività elencate all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92, svolte con modalità non commerciali, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile.

Se gli immobili hanno un'utilizzazione mista, l'esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività istituzionale di natura non commerciale (decreto n. 200 del 19 novembre 2012).

Il versamento è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente con mod. F24 in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e 16 dicembre, l'eventuale conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

Riguardo alla dichiarazione IMU, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità previste.

Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 160/2019.

La legge n. 160/2019 dispone che a partire dal 2020, dichiarazione vada presentata ogni anno.

Fabbricati "merce"

A decorrere dall'anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati, **a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall' IMU.**

Dichiarazioni Imu (variazione di possesso)

Le variazioni 2021 devono essere dichiarate entro il 30 giugno 2022. Le variazioni 2022 devono essere dichiarate entro il 30 giugno 2023.

A titolo esemplificativo, occorre presentare la dichiarazione Imu per i seguenti casi:

1. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
3. unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a quando permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Per l'elenco completo si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiarazione.

N.B. Il MEF ha dato indicazioni circa l'obbligo dichiarativo nei casi di esenzione degli immobili a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Per le esenzioni del 2020 e del 2021 la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU è quella del 30 giugno 2022.

Eredità giacente

Il chiamato all'eredità è soggetto passivo anche se non ha ancora manifestato la volontà di accettare.

Usufrutto

Il soggetto passivo è il titolare del diritto. Usufrutto è anche il diritto ope legis a favore dei genitori sui beni dei figli minori (artt 324 e 325 c.c.).

Ravvedimento operoso

I contribuenti che non hanno pagato l'IMU entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta come più sotto indicato (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento) e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (0,2% nel 2016, 0,10% nel 2017, 0,30% nel 2018, 0,80% nel 2019, 0,05% nel 2020, 0,01% nel 2021, 1,25% dal 2022).

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:

- quattordici giorni, con la sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo;
- dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno, con la sanzione del 1,5%;
- oltre i trenta giorni ed entro i novanta giorni, con la sanzione del 1,67%;
- oltre i novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza, con la sanzione del 3,75%;
- oltre un anno ed entro due anni dalla scadenza, con la sanzione del 4,29%;
- oltre i due anni con la sanzione del 5%.

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

Calcolo online

Il programma per il calcolo online dell'IMU è disponibile nel sito WEB del Comune all'indirizzo www.comune.sanpietroviminario.pd.it.

Presso l'ufficio Tributi è inoltre possibile fare richiesta per il rilascio del modello F24 per il pagamento dell'IMU.

Rimborsi

I contribuenti che hanno versato più del dovuto possono chiedere il rimborso al Comune, anche nel caso che il credito si riferisca alla quota statale dell'imposta.

Compensazione

Chi ha versato più del dovuto può, in alternativa al rimborso, richiedere la compensazione con le prossime rate del tributo di competenza comunale.

Rateazione Riscossione

Il debitore in situazione di temporanea e obiettiva comprovate difficoltà di ordine economico può chiedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento. Agli atti notificati dal 01.01.2020 si applicano le norme di cui all'art. 1, comma 796 e seguenti della Legge n. 160/2019.

Per informazioni:

Comune di San Pietro Viminario - Ufficio Tributi

Via Guglielmo Marconi, 26

Tel. 0429/760111 int. 5 – Fax 0429/762329

Responsabile del procedimento: Gianpietro BALDON

e-mail: gianpietro.baldon@comune.sanpietroviminario.pd.it

Orario di ricevimento al pubblico:	martedì:	10.00/13.00 – 15.30/18.00;
	giovedì:	10.00/13.00.

San Pietro Viminario, 16 maggio 2022

Principali riferimenti normativi

- art. 1, commi 48 e 599 legge n. 178/2020
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 27 aprile 2022
- Deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 11 agosto 2020
- Legge n. 160/2019 (art. 1, commi 738-783)
- D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
- Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria - Imu
- D.L. n. 201, art. 13 del 6 dicembre 2011
- D. Lgs. n. 23, artt. 8 e 9 del 14 marzo 2011
- D. Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 (istitutivo dell'Ici)
- Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012
- Regolamento generale delle Entrate del Comune di San Pietro Viminario